Studio Notarile
CARLO VICO
FEDERICO ROSSI
CAMILLA CHIUSOLI
LUIGI TINTI

REPERTORIO N. 145630 FASCICOLO N. 50290

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei), questo giorno di venerdì 27 (ventisette) febbraio.

27 febbraio 2026.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42.

Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, sono comparsi:

- MONTRONI DANIELE, nato a Imola (BO) il giorno 27 ottobre 1961, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire ed agire nella qualità di Presidente e, quindi, legale rappresentante della Associazione non riconosciuta "**LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DELL'EMILIA ROMAGNA**", con sede in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 16, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Codice Fiscale 80040130371 (nel seguito anche "**Legacoop Emilia Romagna**"), appartenente alla struttura organizzativa sindacale della LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma (RM), Via Guattani n. 9.

a quanto appresso autorizzato e in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea generale verbalizzata con atto a rogito Notaio Carlo Vico in data 24 febbraio 2026 rep. n. 145612/50275, registrato a Bologna in data 25 febbraio 2026 al n .694 serie 1T, cui si fa riferimento;

- MICHELINI FRANCO, nato a Modena (MO) il giorno 21 agosto 1960, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire ed agire nella qualità di Presidente e, quindi, legale rappresentante della Associazione non riconosciuta **"LEGACOOP AGROALIMENTARE NORD ITALIA - Associazione distrettuale cooperative agro-ittico-alimentari per lo sviluppo rurale"**, con sede in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 16, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Codice Fiscale 80080190376 (nel seguito anche "**Legacoop Agroalimentare Nord Italia**" o anche "**Lega agro NI**").

a quanto appresso autorizzato e in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea generale verbalizzata con atto a rogito Notaio Carlo Vico in data 24 febbraio 2026 rep. n. 145611/50274, registrato a Bologna in data 25 febbraio 2026 al n. 8691 serie 1T, cui si fa riferimento.

Dette parti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale:

premettono che

a) gli organi di Direzione delle due Associazioni Legacoop Emilia Romagna (nel seguito anche "**Incorporante**") e Legacoop Agroalimentare Nord Italia (nel seguito anche "**Incorporanda**" o "**Incorporata**" e insieme a Legacoop Emilia Romagna le "**Associazioni Partecipanti alla Fusione**" o le "**Parti**"), in data 26 gennaio 2026 hanno approvato il progetto di fusione comune e unitario (il "**Progetto di Fusione**" o il "**Progetto**"), redatto ai sensi degli artt. 42-*bis*, 2501-*ter* e seguenti del codice civile, contenente tutte le indicazioni prescritte da detti articoli, applicabili all'operazione in esame, depositato nelle sedi delle Associazioni partecipanti alla Fusione e pubblicato sul sito internet: https://www.legacoopemiliaromagna.coop per entrambe le Associazioni Partecipanti alla Fusione, che prevede la fusione per incorporazione (nel seguito, la "**Fusione**") di Legacoop Agroalimentare Nord Italia in Legacoop Emilia Romagna;

Registrato a:
BOLOGNA
Uff. Territoriale
il 27/02/2026
al N. 9121 1T
€ 356,00

b) per espressa previsione di legge, ai sensi dell'art. 42-*bis* del codice civile, alle operazioni di fusione delle associazioni non riconosciute si applicano le disposizioni di cui alla sezione II (rubricata "Della fusione delle società") del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili, e pertanto:
i) la Fusione medesima sarà effettuata, ai sensi dell'art. 42-*bis* del codice civile, mediante applicazione delle norme previste per la fusione di società, ai sensi degli articoli 2501 e ss. del codice civile in quanto compatibili;
ii) l'assenza dello scopo di lucro, l'indistribuibilità - sotto qualsiasi forma - degli utili o avanzi di gestione, nonché dei patrimoni degli Enti partecipanti alla fusione, escludono la possibilità di configurare la sussistenza di un rapporto di cambio e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4), 5) dell'art. 2501-*ter* del codice civile e gli articoli 2501-*quinquies* (laddove e nella parte in cui ritiene necessaria una relazione che giustifichi il rapporto di cambio) e 2501-*sexies* del codice civile (Relazione degli Esperti);
iii) la Fusione avverrà sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, secondo le previsioni dell'art. 2501-*quater* del codice civile; dette situazioni patrimoniali trovasi allegate alle delibere assembleari sopra indicate;
iv) la relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile (che illustra le ragioni della Fusione), è stata redatta per entrambe le Associazioni Partecipanti alla Fusione Legacoop Emilia Romagna e Lega agro NI, rispettivamente in data 26 gennaio 2026 e in data 9 dicembre 2025, e sono depositate nelle sedi delle Associazioni partecipanti alla Fusione, nonché pubblicate sul sito internet https://www.legacoopemiliaromagna.coop per entrambe le Associazioni Partecipanti alla Fusione; dette Relazioni trovasi allegate alle delibere assembleari sopra indicate;
v) i bilanci degli ultimi tre esercizi e tutti i documenti ivi previsti sono stati pubblicizzati sul sito internet: https://www.legacoopemiliaromagna.coop per entrambe le Associazioni Partecipanti alla Fusione e i Bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le Associazioni partecipanti alla Fusione trovasi allegate alle delibere assembleari sopra indicate;
vi) il regime pubblicitario degli atti del procedimento di fusione sarà quello proprio degli Enti non dotati di personalità giuridica;
c) le Assemblee degli Associati di Legacoop Emilia Romagna e Lega agro NI, con deliberazioni in data 24 febbraio 2026 verbalizzate con i citati atti a rogito Notaio Carlo Vico rep. n.ri 145612/50275 e 145611/50274 hanno approvato il Progetto di Fusione;
d) le citate delibere assembleari di approvazione del Progetto di Fusione sono state pubblicate sul sito internet: https://www.legacoopemiliaromagna.coop per entrambe le Associazioni Partecipanti alla Fusione;
e) come dichiarato dalle parti comparenti, nella loro citata veste, dalla data del deposito del Progetto di Fusione presso le sedi delle Associazioni Partecipanti alla Fusione e della pubblicazione sul citato sito internet e sino alla data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti dell'attivo e del passivo delle Associazioni Partecipanti alla Fusione;
f) in considerazione della natura giuridica degli Enti partecipanti alla Fusione, la delibera di approvazione del progetto di fusione non è assoggettata al deposito nel Registro delle Imprese e non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità, e non occorre attendere alcun termine tra la delibera assemblea-

re di approvazione del progetto di fusione e l'atto pubblico di fusione, restando escluso anche il diritto di opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 del codice civile poiché si tratta di fusione di associazioni non riconosciute e non iscritte nel Registro delle Imprese, fermo restando la possibilità che i terzi possano esperire gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento giuridico a protezione dei terzi in genere;

g) è, pertanto, possibile dare esecuzione alla Fusione.

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1) ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

La Associazione non riconosciuta "**LEGACOOP AGROALIMENTARE NORD ITALIA - Associazione distrettuale cooperative agro-ittico-alimentari per lo sviluppo rurale**" si fonde per incorporazione nell'Associazione non riconosciuta "**Lega Regionale Cooperative e Mutue dell'Emilia Romagna**", in conformità al Progetto di Fusione approvato dalle deliberazioni assembleari di cui ai citati verbali in data 24 febbraio 2026.

Art. 2) RAPPORTO DI CAMBIO

Trattandosi di Fusione tra Associazioni non riconosciute, non sussiste alcun rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, tenendo conto della circostanza che gli stessi Enti partecipanti alla fusione sono Enti senza scopo di lucro che prevedono l'indistribuibilità - sotto qualsiasi forma - degli utili o avanzi dì gestione, nonché dei patrimoni e che, pertanto, gli associati degli enti partecipanti all'operazione non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale e sono tutti titolari di una identica posizione giuridica.

Per effetto della efficacia della Fusione, la Associazione Incorporata "Legacoop Agroalimentare Nord Italia", cesserà di esistere, ed i suoi iscritti a tal data diverranno, in maniera pura e semplice, associati della Associazione Incorporante "Lega Regionale Cooperative e Mutue dell'Emilia Romagna" senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

Art. 3) STATUTO

Conformemente a quanto deliberato dalle Associazioni partecipanti alla Fusione con le citate deliberazioni assembleari in data 24 febbraio 2026, la Associazione Incorporante "Lega Regionale Cooperative e Mutue dell'Emilia Romagna" sarà disciplinata dallo statuto approvato nel corso della stessa delibera assembleare del 24 febbraio 2026, il cui testo di Statuto è stato allegato sotto la lettera "F" ai citati verbali assembleari a rogito Notaio Carlo Vico in data 24 febbraio 2026 rep. n.ri 145612/50275 e 145611/50274.

Art. 4) DATA DI EFFICACIA

Le parti comparenti, nella loro citata veste, danno atto che, in conformità alla facoltà attribuita nel Progetto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione medesima decorreranno dal giorno **1 marzo 2026** (la"D**ata di Efficacia"**).

Ai fini contabili e tributari, le operazioni effettuate dalla Incorporata saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui avrà efficacia giuridica la Fusione (quindi dalla data del 1° gennaio 2026). Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del TUIR, come modificato dal D.Lgs n. 344 del 12 dicembre 2003, richiamato dall'art. 174 del TUIR.

Art. 5) EFFETTI DELLA FUSIONE

Per effetto della Fusione, e con decorrenza dalla Data di Efficacia, la Asso-

ciazione Incorporata si estingue e la Associazione Incorporante subentra nell'intero patrimonio della stessa e quindi in tutti i rapporti economici e contrattuali, attivi e passivi, anche se posteriori alla data dei bilanci e situazioni patrimoniali, diritti, azioni, ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo alla Incorporata medesima, nessuno escluso od eccettuato, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione, in analogia a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, primo comma, del codice civile.
Gli elementi patrimoniali verranno assegnati ai valori contabili iscritti nella contabilità dell'Associazione Incorporata.

Art. 6) RAPPORTI DI LAVORO

Con l'efficacia della Fusione, il personale della Incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la Incorporante, in virtù delle norme di legge o atti di pari efficacia e di contratto collettivo nazionale, sulla base altresì delle comunicazioni e dei verbali precedentemente sottoscritti con gli interessati.

Art. 7) ORGANI DI ASSOCIAZIONE INCORPORATA E GOVERNANCE DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

Le parti comparenti, nella loro citata veste, danno atto che dalla Data di Efficacia della Fusione cesseranno di pieno diritto con la Incorporata, tutte le cariche e tutti i suoi organi sociali, e cesseranno altresì, le procure, i mandati, le deleghe e simili rilasciati dagli organi della Incorporata, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuto.
La *governance* e gli organi della Associazione Incorporante Legacoop Emilia Romagna, a seguito della efficacia della Fusione, resteranno quelli oggi già in essere nella Associazione in quanto già rappresentativa anche della base sociale di entrambe, fermo restando che Legacoop Emilia Romagna ha già approvato un regolamento di settore, quale strumento organizzativo con cui la stessa struttura e regolamenta sul territorio regionale le politiche associative nel settore agro-ittico-alimentare.
Gli organi della Incorporante, sulla base di quanto indicato dallo Statuto della Associazione Incorporante, resteranno in carica fino alla scadenza del loro naturale mandato cioè fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'anno 2026.

Art. 8) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI E AMMINISTRATORI

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di associati e nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente di Direzione o Presidenza delle Associazioni partecipanti alla Fusione.

Art. 9) SUBENTRI E AUTORIZZAZIONI

In conseguenza della efficacia della Fusione, la Incorporante assume di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, diritti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali siano legittimati, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte e anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni assembleari sopra citate.
Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Incorporante, che prosegue nelle stesse posizioni della Incorporata, di guisa che la Incorporante possa

senz'altro proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, finanziamento, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Incorporante medesima.
Ogni persona, ente od ufficio, pubblico o privato, è fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla Incorporante tutti gli atti, documenti, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alla Incorporata.
Sempre in conseguenza della presente Fusione, la Incorporante assume ipso iure, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Incorporata.
La Incorporante prosegue, altresì, tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi cauzionali o ad altro titolo, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, procedure di pre-qualifica e di gara, negozi definitivi o preliminari (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ogni rapporto giuridico attivo e passivo inerente l'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di appalto, di subappalto, di fornitura, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.) anche in pendenza e in corso di formazione, presso la Incorporata.
La Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle deliberazioni assembleari sopra citate, proseguendo pertanto in tutti i relativi processuali.
La Incorporante, ancora, subentra *ipso iure*, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Incorporata o che siano in corso di ri-lascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.
Tutto quanto sopra di guisa che la Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Incorporante.
Nella considerazione che la Fusione realizza un'operazione eseguita in continuità, al fine di garantire immediata operatività alla Incorporante stessa, le Associazioni Partecipanti alla Fusione, come sopra rappresentate, autorizzano ciascun Istituto di credito di riferimento a procedere al cambio di intestazione di tutti i conti correnti bancari della stessa Incorporata, con le medesime provviste, come conto corrente intestato alla Incorporante.

Art. 10) FISCALITÀ

Trovano altresì applicazione, ai sensi dell'art. 174 del TUIR, le disposizioni fiscali di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR medesimo "..., *in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società*".
Inoltre la Fusione in oggetto rientra, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito di una operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, come previsto dall'art. 192 del Testo Unico introdotto dal Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123 [che ha abrogato l'art. 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014)] e conseguentemente godrà dei benefici da questa previsti.
La Fusione sarà quindi soggetta ad imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa.

Art. 11) BENI DELLA INCORPORATA

Il signor MICHELINI FRANCO nella sua citata vesta dà atto che la Associazione Incorporata "LEGACOOP AGROALIMENTARE NORD ITALIA - Associazione distrettuale cooperative agro-ittico-alimentari per lo sviluppo rurale":

* non è titolare di beni immobili;
* non è titolare di beni mobili registrati;
* non è titolare di marchi o brevetti;
* è titolare:

i) di una partecipazione del valore di Euro 241.275,82 (duecentoquarantunomiladuecentosettantacinque virgola ottantadue) pari all'11,15% (undici virgola quindici per cento) del capitale nella società "**CONS. COOP.E.R. CONSORZIO COOPERATIVE EMILIA-ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in sigla **"CONS.COOP.E.R. SOC. COOP.**" con sede in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 16, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00881160378, P. IVA 00881160378, R.E.A. n. 223913;

ii) di una partecipazione del valore di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 4% del capitale nella società "**INNOVACOOP S.R.L.**" con sede in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 16, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 03237081207, P. IVA 03237081207, capitale sociale Euro 50.000,00, R.E.A. n. 502830.

Viene sin d'ora espressamente autorizzata e richiesta l'esecuzione di tutti gli eventuali annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazione alla Incorporante presso ogni Ufficio del Territorio, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

Rimane peraltro in facoltà delle Associazioni Partecipanti alla Fusione di procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, alla sottoscrizione di eventuali atti di identificazione di beni e/o diritti, compresi nel patrimonio oggetto di trasferimento per effetto della presente Fusione, conferendo a tal fine la procura ad intervenire al relativo atto al legale rappresentanti della Incorporante, o altri membri dell'Organo di Direzione o procuratori della stessa.

Art. 12) SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Incorporante Legacoop Emilia Romagna.

Ai soli fini della repertoriazione, si dà atto che il patrimonio netto della Incorporata ammonta ad Euro 168.599,42 (centosessantottomilacinquecentonovantanove virgola quarantadue), conformemente a quanto risulta dal bilancio di esercizio riferito alla data del 31 dicembre 2025.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-

denti formalità ed effetti fiscali connessi.

.-.-.-.-.-.-.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, essendo le **ore 13.30.**

Consta di fogli 4 (quattro) scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 12 (dodici) e fin qui della tredicesima.

F.TO: MICHELINI FRANCO

F.TO: DANIELE MONTRONI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 27 febbraio 2026

Firmato digitalmente da CARLO VICO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA:80070730371